



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI CATANIA

SEZIONE 16

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	GRILLO	GIOVANNA	Presidente
<input type="checkbox"/>	CASTORINA	ROSARIA MARIA	Relatore
<input type="checkbox"/>	CREAZZO	GIANLUCA GIUSEPPE VI	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 4180/14
depositato il 21/05/2014

- avverso RUOLO CARTELLA n° 29320140000053418 IRES-ALTRO 2011
- avverso RUOLO CARTELLA n° 29320140000053418 IVA-ALTRO 2011
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE CATANIA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.

difeso da:

proposto dal ricorrente:

95123 CATANIA CT

difeso da:

CANNIZZARO DOTT. FILIPPO
VIALE VITT. VENETO 75 95100 CATANIA CT

SEZIONE

N° 16

REG.GENERALE

N° 4180/14

UDIENZA DEL

17/11/2014 ore 15:00

SENTENZA

N° 9959/16/14

PRONUNCIATA IL:

17/11/14

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

05/12/14

Il Segretario

IN FATTO E IN DIRITTO

s.r.l. con ricorso notificato a Riscossione Sicilia spa in data 6.5.2014 ricorreva avverso la cartella di pagamento n.29320140000053418 Eccepeva la nullità della cartella per vizi propri della stessa e la insussistenza della pretesa fiscale.

Resisteva riscossione Sicilia s.p.a la quale eccepeva il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai motivi attinenti la pretesa tributaria e la regolarità della procedura di riscossione.

Vanno preliminarmente disattese le eccezioni attinenti alla nullità della notifica della cartella di pagamento, per raggiungimento dello scopo, essendo stata la stessa regolarmente impugnata.

Passando al difetto di motivazione si osservi che la cartella di pagamento, per come si evince dalla stessa, segue uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente e sembra quindi contenere gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione.

La motivazione della cartella può essere assolta "per relationem" ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, affinché il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità e l'atto richiamato, quando di esso il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato alla cartella - secondo una interpretazione non puramente formalistica dell'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, (c.d. Statuto del contribuente).

Passando al difetto di legittimazione passiva osserva la Commissione come sulla base del tenore letterale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, potrebbe dirsi, che l'individuazione del legittimato passivo dipende dalla scelta in concreto effettuata dal contribuente nell'impugnare l'avviso di mora: ossia dal fatto se egli abbia dedotto vizi propri della procedura di riscossione e della notifica della cartella o abbia contestato, in via mediata, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti. In questo secondo caso, infatti, non

potrebbe esservi dubbio che spetti all'amministrazione, e non al concessionario, la legittimazione passiva, essendo la stessa titolare del diritto di credito oggetto di contestazione nel giudizio, mentre il secondo è, come è stato rilevato dalla Suprema Corte, un (mero) destinatario del pagamento, o, più precisamente, con riferimento allo schema dell'art. 1188 c.c., comma 1, il soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento (v. Cass. n. 21222 del 2006).

V'è, peraltro, da rilevare che a norma del D.P.R. n. 43 del 1988, art. 40, prima, e del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, poi, "il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite": in buona sostanza, se l'azione del contribuente per la contestazione della pretesa tributaria a mezzo dell'impugnazione dell'avviso di mora è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di *adiectus solutionis causa* (v. Cass. n. 21222 del 2006); se la medesima azione è svolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l'ente titolare del diritto di credito.

In ogni caso l'aver il contribuente individuato nell'uno o nell'altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore nell'ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest'ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio.

La risposta non può essere diversa per il caso in cui il contribuente, a fondamento dell'impugnazione dell'atto abbia dedotto vizi propri della notificazione dell'atto.

Invero il "vizio" in questione non può essere ridotto alla (mera) dimensione di "vizio proprio dell'atto", come se fosse, ad es., analogo ad un vizio riferito alla (pretesa) difformità del contenuto dell'atto rispetto allo schema legislativo: si tratta di qualcosa di più rilevante. Si tratta di un "vizio procedurale" che,

incidendo sulla sequenza procedimentale stabilita dalla legge a garanzia del contribuente, determina l'illegittimità dell'intero processo di formazione della pretesa tributaria, la cui correttezza è assicurata mediante il rispetto dell'ordinato progredire delle notificazioni degli atti, destinati, con diversa e specifica funzione, a portare quella pretesa nella sfera di conoscenza del contribuente e a rendere possibile per quest'ultimo un efficace esercizio del diritto di difesa. Si tratta, quindi, pur sempre di un vizio che ridonda sulla stessa sussistenza della pretesa tributaria, potendone determinare la eventuale decadenza.

Sicché la legittimazione passiva resta in capo all'ente titolare del diritto di credito e non al concessionario il quale, se fatto destinatario dell'impugnazione, dovrà chiamare in giudizio il predetto ente, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non trattandosi nella specie di vizi che riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi: l'enunciato principio di responsabilità esclude, come già detto, che il Giudice debba ordinare ex officio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non sussiste tra ente creditore e concessionario una fattispecie di litisconsorzio necessario, anche in ragione dell'estraneità del contribuente al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore.

La Suprema Corte sezioni unite dirimendo un contrasto di giudicati con la sentenza n.16412/2007 ha argomentato sulla base delle considerazioni sopra svolte.

Nella specie il ricorrente ha fatto valere, tra le altre eccezioni la inesistenza della pretesa tributaria.

Ed invero il contribuente ha evidenziato che nel Modello Unico SC 2012-periodo di imposta 2011 non risultava indicato né un debito Iva, né un debito Ires.

L'iscrizione a ruolo è avvenuta, lo si legge nella cartella impugnata, a seguito di un controllo automatizzato ex art. 36 bis del dpr n.600 del 1973 e art. 54 bis del DPR 633/1972, senza che siano stati esplicitati in giudizio i motivi della riliquidazione sulla base della dichiarazione del contribuente.

RICORSO N.4180/2014 RG

Né sono stati prodotto gli atti relativi all'eventuale procedura di accertamento nel contraddittorio tra le parti.

Sicchè il ricorso in esame deve essere accolto.

La complessità della vicenda e l'esistenza del contrasto di giurisprudenza che ha portato alla decisione delle sezioni unite giustificano la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla la cartella impugnata.

Spese compensate.

Catania 17.11.2014

Il giudice relatore



Il Presidente

